



Dipartimento Territorio – Ambiente DPC
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025
Ufficio Energia e Sostenibilità

VERBALE CONCLUSIVO DI CONFERENZA DEI SERVIZI ASINCRONA

OGGETTO: E-DISTRIBUZIONE S.P.A. - AUT_49767516 CUP PNRR F18B22001860006 “CP LORETO”. Domanda di autorizzazione unica alla costruzione, manutenzione, ricostruzione, adeguamento e all’esercizio di linee e impianti elettrici aventi tensioni fino a 220.000 volt con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione della compatibilità urbanistica ai sensi del D.M. 20/10/2022, del D.L. 13/2023 e del D.L. 181/2023.

Società proponente	E-DISTRIBUZIONE SPA
P.IVA/C.F.	05779711000
Sede legale	via Ombrone n. 2, Roma
Sede impianto	Comune di Loreto Aprutino (PE)
Tipologia impiantistica	Costruzione ed esercizio per l’opera elettrica denominata NUOVA CABINA PRIMARIA ELETTRICA DENOMINATA “CP LORETO” di tensione di esercizio 220/20 kV, da ubicarsi nel Comune di Loreto Aprutino, Provincia (PE), e relative opere accessorie e raccordi AT e MT – AUT_49767516 – PNRR CUP F18B22001860006.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA l’istanza di autorizzazione unica ai sensi delle linee guida nazionali attuate con il DM 20/10/2022 e del D.L. 181/2023:

- presentata con note E-DIS-20/12/2023-1390046 e 1390045, acquisite agli atti con prot. nr. 0514672/23 e 0514551/23 del 21/12/2023;
- integrata con la documentazione trasmessa con note E-DIS-19/02/2024-0195669, 0195667, 0195666 e 0195665, acquisite al protocollo regionale RA nr. 068739/24, 068717/24, 068655/24 e 068729/24 del 20/02/2024, a riscontro delle integrazioni richieste con nota prot. RA 0021449/24 del 18/01/2024;
- perfezionata con nota di E-Distribuzione del 05/03/2024, acquisita al protocollo regionale RA nr. 0097888/24 del 05/03/2024;

PRESO ATTO della documentazione tecnico-amministrativa allegata all’istanza e della richiesta di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità sulle aree interessate dall’intervento;

VISTO il Decreto del Ministero della transizione ecologica 20 ottobre 2022, recante “Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione”;

RICHIAMATI in particolare i seguenti punti del paragrafo 2 del D.M. 20/10/2022:

- punto 2.4: nel rispetto dei principi di semplificazione, l'autorizzazione unica di cui al punto 2.1. è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano tutte le amministrazioni ed enti interessati ai sensi delle norme vigenti, comprese in ogni caso quelle preposte alla prevenzione del rischio archeologico;
- punto 2.5: il procedimento si svolge mediante conferenza di servizi di cui all'art. 14 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito della quale sono acquisiti tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle amministrazioni e dagli enti interessati, necessari per la costruzione e l'esercizio della rete e dell'impianto di distribuzione e delle opere indispensabili;
- punto 2.8: l'autorizzazione unica, conforme alla determinazione motivata di conclusione positiva assunta all'esito dei lavori della conferenza di servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni ed enti coinvolti;
- punto 2.9: l'autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire la rete e gli impianti di distribuzione e le opere indispensabili, in conformità al progetto approvato e nei termini ivi previsti, nonché, ove occorra, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- punto 2.10: qualora necessario, l'autorizzazione unica costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 52 -quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001;

RICHIAMATO, altresì, il paragrafo 6 del D.M. 20/10/2022 e in particolare:

- punto 6.1: qualora sia previsto il rilascio di un provvedimento di concessione relativo a reti o impianti di distribuzione da realizzarsi su aree demaniali soggette a concessione (i.e. aree stradali, ferroviarie, idriche, marittime), gli enti competenti provvedono al rilascio del provvedimento entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza;
- punto 6.2: le reti e gli impianti della rete di distribuzione di energia elettrica, ad eccezione degli immobili adibiti a cabina elettrica in aree private, sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica, salvo il caso di reti ed impianti che ricadano in aree o immobili di cui all'art. 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché in siti del Patrimonio mondiale Unesco;
- punto 6.3: la realizzazione di reti ed impianti di distribuzione dell'energia elettrica, fatto salvo per le opere edilizie adibite a cabine in aree private, non è sottoposta al rilascio di permesso a costruire o altro titolo abilitativo edilizio;

CONSIDERATO che l'intervento è inserito nel bando ministeriale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e ricade nel campo di applicazione del D.L. 181/2023;

VISTO il D.L. 181/2023 del 9/12/2023, convertito con modificazioni dalla L. 11/2024, recante "Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023";

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 9 del D.L. 181/2023 rubricato "Misure in materia di infrastrutture di rete elettrica":

- comma 5): Fatta salva l'applicazione di regimi più favorevoli previsti dalla vigente normativa regionale o provinciale, fino al 31 dicembre 2026, per la realizzazione delle cabine primarie e degli elettrodotti, senza limiti di estensione e fino a 30 kV, prevista nell'ambito di progetti ammessi ai finanziamenti di cui all'Investimento 2.1, Componente 2, Missione 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché per la realizzazione delle opere accessorie indispensabili all'attuazione dei progetti stessi, si applicano i commi 6, 7, 8 e 9;
- comma 7): Nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell'Unione europea ovvero occorra l'acquisizione della dichiarazione di pubblica utilità o l'autorizzazione in variante agli strumenti urbanistici esistenti, la costruzione e l'esercizio delle opere e delle infrastrutture di cui al comma 5 avviene a seguito del rilascio di un'autorizzazione unica,

secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale o provinciale. Entro cinque giorni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica ai sensi del primo periodo, l'amministrazione procedente adotta lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le seguenti variazioni:

- a) fermo restando il rispetto della normativa dell'Unione europea, ogni amministrazione coinvolta rilascia le determinazioni di competenza entro il termine di trenta giorni, decorso il quale senza che l'amministrazione si sia espressa la determinazione si intende rilasciata positivamente e senza condizioni;
 - b) fuori dai casi di cui all'articolo 14-bis, comma 5, della legge n. 241 del 1990, l'amministrazione procedente svolge, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni ai sensi della lettera a) del presente comma, con le modalità di cui all'articolo 14-ter, comma 4, della medesima legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla convocazione della riunione telematica, all'adozione della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi;
- comma 8): L'istanza di autorizzazione unica di cui al comma 7 si intende accolta qualora, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego ovvero non sia stato espresso un dissenso congruamente motivato, da parte di un'amministrazione preposta alla tutela paesaggistico-territoriale o dei beni culturali.;
 - comma 9-quater): ... Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire le cabine primarie e le opere di cui al comma 9-bis in conformità al progetto approvato, comprende la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle medesime, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dalle stesse, conformemente a quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e, in caso di difformità dallo strumento urbanistico vigente, ha altresì effetto di variante urbanistica.;

RICHIAMATA la comunicazione prot. n. 0100097/24 del 6/3/2024 con cui il Dirigente del Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio ha indetto conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ex art. 14 bis, legge 241/1990 e art. 9, comma 7 del D.L. 181/2023, invitando le seguenti amministrazioni:

- E-Distribuzione S.p.A.
- Comune di Loreto Aprutino
- Amministrazione Provinciale di Pescara
- Regione Abruzzo Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio - DPC032
- Regione Abruzzo Servizio Foreste e Parchi – DPD021
- Regione Abruzzo Dipartimento Infrastrutture e Trasporti - DPE
- Regione Abruzzo Ufficio Risorse Estrattive del Territorio – Pescara DPC025
- Regione Abruzzo Servizio del Genio Civile di Pescara - DPE015
- Regione Abruzzo Servizio del Genio Civile di Pescara – Ufficio Espropri, Ce.Re.Mo.Co., C.R.T.A – DPE015
- ANAS Struttura Territoriale Abruzzo e Molise
- ARTA Distretto Prov.le di Pescara
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale Settore sub-distrettuale per la Regione Abruzzo
- Comando Militare Esercito - Abruzzo
- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3^a Regione Aerea Reparto Territorio e Patrimonio
- MIMIT - Ministero delle Imprese e del Made in Italy - DGSCERP – Div. XVIII – Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo
- ANSFISA Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali
- SNAM - DISTRETTO Sud Orientale Centro di Vasto

- Consorzio di Bonifica Centro
- Società Intercomunale Gas S.p.A.
- A.C.A. S.p.A.
- ERSI - Ente Regionale Servizio Idrico
- Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara
- ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile
- Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Abruzzo e Molise
- Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza – UNMIG
- Marina Militare - Comando Marina Militare – Ancona
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pescara
- ASL di Pescara

stabilendo per le amministrazioni coinvolte, ai sensi dell’art. 14-bis, c. 2 L. 241/90 e art. 9, c. 7 D.L. 181/2023, i termini per richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni e i termini per rendere le determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza;

PRESO ATTO che a seguito dell’indizione della conferenza dei Servizi e facendo seguito alle indicazioni in essa contenute, sono state invitate a partecipare le seguenti amministrazioni:

- ENAV, Ente Nazionale per l’Assistenza al Volo, interessato per competenza da ENAC;
- Marina Militare, Comando Interregionale Marittimo Sud Taranto interessato per competenza dal Comando Marina Militare Ancona, non competente nel presente procedimento;
- Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura;

PRESO ATTO delle richieste di integrazioni:

- Comando dei Vigili del Fuoco di Pescara:
 - o effettuata con nota prot. dipvvf.COM-TE.REGISTRO UFFICIALE.U.0003760 del 12-03.2024 acquisita al protocollo generale della Regione Abruzzo con nr. 0108205/24 del 12/03/2024;
 - o riscontrata dal proponente con nota E-DIS-08/04/2024-0381675, acquisita al protocollo generale della Regione Abruzzo con nr. 0146252/24 del 08/04/2024;
- Comune di Loreto Aprutino:
 - o effettuata con nota prot. 4460 del 20/03/2024, acquisita al protocollo generale della Regione Abruzzo con nr. 0121003/24 del 20/03/2024;
 - o riscontrata dal proponente con nota E-DIS-22/04/2024-00456617, acquisita al protocollo generale della Regione Abruzzo con nr. 0188640/24 del 23/04/2024;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara:
 - o effettuata con nota prot. MIC|MIC_SABAP-CH-PE|04/04/2024|0002594-P, acquisita al protocollo generale della Regione Abruzzo con nr. 0142704/24 del 04/04/2024;
- ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile:
 - o effettuata con nota prot. ENAC-ACX-24/04/2024-0058829-P, acquisita al protocollo generale della Regione Abruzzo con nr. 0171178/24 del 24/04/2024;
 - o riscontrata dal proponente con nota E-DIS-15/05/2024-0537402, acquisita al protocollo generale della Regione Abruzzo con nr. 0200995/24 del 16/05/2024;

PRESO ATTO della nota del Quartier Generale Marina Ancona prot. M_D MQGMAN prot. nr. 0002276 - 13-03-2024, agli atti con prot. RA 0112095/24 del 14/03/2024, con la quale si comunica l’erronea trasmissione e la relativa trasmissione al Comando Interregionale Marittimo Sud territorialmente competente;

PRESO ATTO che a seguito dell’indizione della conferenza dei servizi sono pervenuti i seguenti pareri e comunicazioni, agli atti di questo servizio:

- MIMIT – DGST – DIVISIONE X – Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo U.O. III, prot. mimit.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.U.0055962.15-03-2024 (all. 01);

- SNAM – Distretto Sud Orientale – Centro di Vasto, prot. DI.S.OR.-CVAS/AV/EAM79171/Prot. n° 67 del 12/03/2024 (all. 02);
- ASL di Pescara – Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica, prot. 0028590/24 del 19/03/2024 (all. 03);
- Provincia di Pescara – Servizio Pianificazione, Ambiente e Patrimonio, prot. 5954 del 04/04/2024 (all. 04);
- Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale – Settore sub-distrettuale Est - Gestione Rischio Frane, prot. 3714/2024 del 04/04/2024 (all. 05);
- Regione Abruzzo, Servizio Genio Civile di Pescara, prot. n. 0143909/24 del 05/04/2024 (all. 06);
- Comando Vigili del Fuoco di Pescara – Ufficio Prevenzione Incendi, prot. dipvvf.COM-TE.REGISTRO UFFICIALE.U.0005691 del 17-04.2024 (all. 07);
- Comune di Loreto Aprutino – Servizio Urbanistica, prot. 6815 del 08/05/2024 (all. 08);
- Comune di Loreto Aprutino – Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 21 del 24/04/2024 (all. 09);
- ENAC Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, Direzione Territoriale Regioni Centro, prot. ENAC-ACX-24/04/2024-0058829-P (all. 10);

PRESO ATTO, altresì, delle seguenti comunicazioni:

- nota del Comune di Loreto Aprutino, Ufficio del Sindaco (prot. 6819 dell’8/5/2024, agli atti con prot. n. 0190294/24 del 9/5/2024), avente a oggetto “Proposta di valutazione siti alternativi” con la quale il Sindaco del Comune di Loreto invita il proponente a voler concretamente valutare la ricollocazione dell’intervento in altri siti all’interno dello stesso comune, con indicazione esemplificative di ipotesi;
- nota del proponente (E-DIS-13/05/2024-0523571, agli atti con prot. n. 0196709/24 del 14/5/2024), avente a oggetto “Richiesta sospensione conferenza dei servizi”, con la quale il proponente, facendo esplicito riferimento ai pareri di cui agli allegati 04, 08, 09 e alla sopra richiamata comunicazione del Sindaco del Comune di Loreto, chiede la sospensione del procedimento per un periodo di sessanta giorni al fine di predisporre un nuovo progetto definitivo da inviare agli Enti coinvolti;
- nota prot. n. 0198732/24 del 15/5/2024 con cui il responsabile dispone la sospensione motivata del procedimento per sessanta giorni, riscontrando positivamente l’istanza del proponente, prendendo atto “... delle motivazioni rappresentate, in particolare del fatto che il proponente dichiara di voler valutare la fattibilità di una diversa collocazione della cabina primaria, in un sito alternativo proposto dal Comune di Loreto, come risulta dalla nota dell’8/5/2024 dello stesso comune, considerato che il proponente, ai fini di una più adeguata valutazione, intende redigere un nuovo progetto esecutivo, riconosciuto che l’esito positivo della valutazione condotta dal proponente può determinare una circostanza utile al superamento dei dissensi raccolti nel procedimento, a vantaggio della realizzazione dell’opera, peraltro finanziata con fondi del PNRR”;
- nota E-DIS-11/07/20240764145, agli atti con prot. n. 0290288/24 del 12/7/2024, con la quale il proponente, avvalendosi della facoltà riconosciuta dal responsabile del procedimento, decorsi 57 giorni dalla sospensione, ne chiede revoca anticipata rispetto al termine di 60 giorni e chiede il riavvio della conferenza dei servizi;

RITENUTO, a seguito della sopra richiamata richiesta e in base alla documentazione disponibile in atti, di poter riavviare la conferenza dei servizi ed essere presenti le condizioni previste dall’art. 9, comma 7, lettera b) del D.L. 181/2023 per convocare la riunione telematica nella quale prendere atto delle posizioni di ciascuna delle amministrazioni invitate e la cui data di svolgimento era stata differita con nota prot. n. 0154453/24 del 12/4/2024 per le motivazioni ivi riportate;

RICHIAMATA la nota prot. n. 0296704/24 del 17/7/2024 con la quale il responsabile del procedimento ha convocato la riunione telematica ai sensi dell’art. 9, c. 7, lett. b) D.L. 181/2023 per il giorno 24/7/2024 alle ore 10, invitando a parteciparvi le amministrazioni coinvolte nel procedimento e stabilendo, tra le altre cose:

- al punto 1, che “Nella riunione si prenderà atto delle posizioni delle amministrazioni invitate. Si prenderà comunque atto dei pareri già espressi, che si intenderanno confermati in assenza di pronunciamenti differenti, e di quelli che risulteranno pervenuti entro le ore 10 del 24/7/2024.”;
- al punto 3 i termini e le modalità per la partecipazione;



PRESO ATTO che entro il termine indicato al punto 1 della nota di convocazione della riunione telematica hanno reso determinazioni:

- Arta Abruzzo, Distretto di Chieti, prot. 0028786/2024 del 23/07/2024 (all. 11);

DATO ATTO che sono pervenute le richieste di partecipazione alla riunione telematica da parte di E-Distribuzione S.p.A. e del Comune di Loreto Aprutino;

DATO ATTO che la riunione telematica si è tenuta il 24/7/2024 alle ore 10:15, con la presenza di:

- Regione Abruzzo, Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio nelle persone di:
 - Armando Lombardi, responsabile del procedimento,
 - Francesco Fioritto, istruttore tecnico, anche con funzione di verbalizzante,
 - Dario Ciamponi, dirigente del Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio;
- E-Distribuzione S.p.A., proponente, nelle persone di:
 - Alessandro Costantini, procuratore e rappresentante del proponente,
 - Vincenzina Fantacuzzi, procuratore,
 - Pietro Russo,
 - Federico Dal Fara,
 - Angelo Pirreca, professionista esterno;
- Comune di Loreto Aprutino, nella persona di:
 - Renato Mariotti, Sindaco

e in qualità di uditori:

- Rita Salvatore, Slow Food Abruzzo,
- Alessio Marini, Consorzio Tutela Fagiolo Tondino del Tavo,
- Luca Perilli, Associazione T.U.T.E.L.A.,
- Chiara Ciavolich, rete di imprese “Custodes Laureti”,
- Antonio Zaffiri, vicesindaco del Comune di Collecervino “Delegato Comune capofila del contratto di fiume delle vallate Tavo-Fino-Saline”;

PRESO ATTO delle posizioni espresse nella riunione telematica come da seguente resoconto verbale, su cui i partecipanti hanno espresso condivisione tramite comunicazione acquisita agli atti:

“Lombardi illustra le modalità operative della conferenza anticipando che questa si concluderà con la trasmissione del verbale della riunione telematica per la conferma della corretta rappresentazione delle posizioni espresse dagli intervenuti e la conseguente accettazione.

Lombardi riferisce che il 23/7/2024 è pervenuto il parere dell’ARTA Abruzzo, che verrà inserito tra i documenti consultabili, quindi invita gli intervenuti a esprimere la propria posizione.

E-Distribuzione S.p.A. conferma i contenuti del progetto, resta in attesa della conclusione della conferenza dei servizi e dichiara di non avere nulla da aggiungere sulle posizioni espresse. A domanda del responsabile del procedimento, comunica di non aver ricevuto da ENAC alcun esito all’istanza presentata il 15/05/2024.

Il Comune di Loreto, a premessa della propria posizione, effettua un inquadramento di contesto volto soprattutto a illustrare le azioni svolte negli anni dal comune medesimo e dai principali portatori di interesse (associazioni di cittadini, di produttori, associati con il contratto di fiume, ecc.) a tutela del territorio del comune di Loreto e dei comuni vicini e a tutela delle vocazioni territoriali, tra le quali particolare rilievo ha la vocazione agronomica.

Il Comune di Loreto, in merito alla posizione nell’ambito del procedimento:

- conferma il parere politico negativo espresso con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 24/4/2024 per le motivazioni ivi riportate,
- conferma il parere contrario dell’Ufficio Tecnico, già agli atti del procedimento,
- chiede di sottoporre l’intervento al procedimento di valutazione di impatto sanitario, come già evidenziato nella richiesta del comune stesso alla ASL di Pescara di rivalutare il proprio parere prot. 28590/24 del 19/03/2024,

- chiede di sottoporre l'intervento a VAS richiamando il parere negativo rilasciato dalla Provincia di Pescara,
- conferma il proprio favore a una collocazione dell'intervento in altra area dello stesso comune rispetto alla quale riferisce esservi disponibilità alla cessione anche da parte dei proprietari.

Lombardi dà lettura del seguente passaggio della comunicazione ENAC prot. ENAC-ACX-24/04/2024-0058829

Si rappresenta pertanto al Proponente che, al fine di considerare completati gli adempimenti con ENAC per quanto attiene i procedimenti autorizzatori unici, in virtù di quanto sopra illustrato, in sede di Conferenza di Servizi deve essere presentato:

- A. il nulla osta emesso da questa Direzione per iscritto facente riferimento alla pratica "MWEB" relativa all'impianto proposto;
o, in alternativa se ne ricorrono i presupposti:
- B. la asseverazione di cui al paragrafo precedente, già trasmessa alla scrivente (il sistema di protocollo ENAC invia una conferma automatica di ricezione).

e domanda a E-Distribuzione se abbia ricevuto da ENAC il nulla osta di cui alla lettera A relativo alla pratica MWEB o abbia trasmesso ad ENAC l'asseverazione di cui alla lettera B. E-Distribuzione risponde che, in riferimento alla comunicazione ENAC sopracitata, ha inviato istanza di risposta avente protocollo E-DIS-15/05/2024-0537402 con la quale ha trasmesso la documentazione necessaria all'avvio dell'iter valutativo al fine di considerare completati gli adempimenti necessari nei confronti di ENAC e di non aver ricevuto riscontro in merito.

Il Comune di Loreto evidenzia il mancato riscontro del proponente alla richiesta di integrazioni effettuata il 4/4/2024 dalla Soprintendenza A.B.A.P. per le Province di Chieti e Pescara. Il responsabile del procedimento rappresenta che la valutazione di tali aspetti è di competenza dell'amministrazione procedente.

Alle ore 11 si conclude la riunione telematica. Il responsabile del procedimento preannuncia che il verbale sarà trasmesso ai partecipanti entro un giorno lavorativo, perché questi confermino, tramite e-mail, la corretta rappresentazione delle posizioni da ciascuno espresse nel termine che sarà indicato nella e-mail medesima. Decorso il termine, il contenuto si riterrà accettato e sarà incluso nel verbale conclusivo della conferenza dei servizi."

RICHIAMATI i passaggi procedurali riferiti alle previsioni del D.P.R. 327/2001 artt. 11, 16 e 52-quater per l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità riportati di seguito:

- questo Servizio ha predisposto le comunicazioni di avvio del procedimento espropriativo indirizzate agli intestatari catastali, con accertamento della conformità urbanistica delle opere, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza prot. nn. 0150734/24, 0150744/24 e 0150746/24 del 10/4/2024;
- questo Servizio ha delegato al proponente la trasmissione delle suddette comunicazioni a mezzo raccomandate con nota prot. n. 0150900/24 del 10/4/2024;

PRESO ATTO che non si hanno agli atti di questo Servizio ulteriori documenti o evidenze da cui si evinca l'avvenuta consegna delle raccomandate agli intestatari catastali, il decorso dei termini per la presentazione di osservazioni da parte degli stessi o la compiuta giacenza delle raccomandate, né risultano agli atti osservazioni da parte degli intestatari catastali ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità delle opere ai sensi del D.P.R. 327/2001;

DATO ATTO, pertanto, che nell'ambito del procedimento unico non si possono considerare concluse le procedure per l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità sopra richiamate ai sensi del D.P.R. 327/2001;

PRESO ATTO di quanto riportato al nono periodo del parere del Servizio Genio Civile di Pescara (all. 06) *“Altresì qualora determini una Variante allo Strumento Urbanistico comunale vigente, necessita acquisire il parere ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 380/2001, attenendosi, per la redazione degli elaborati, a quanto prescritto dalla D.G.R. n. 108/2018”*;

PRESO ATTO delle posizioni espresse dal Comune di Loreto Aprutino nella documentazione in atti richiamata e, da ultimo, nella riunione telematica del 24/7/2024:

- 1) conferma del parere politico negativo espresso con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 24/4/2024 per le motivazioni ivi riportate,
- 2) conferma del parere contrario dell’Ufficio Tecnico, già agli atti del procedimento,
- 3) richiesta di sottoporre l’intervento al procedimento di valutazione di impatto sanitario, come già evidenziato nella richiesta del comune stesso alla ASL di Pescara di rivalutare il proprio parere prot. 28590/24 del 19/3/2024,
- 4) richiesta di sottoporre l’intervento a valutazione ambientale strategica richiamando il parere negativo rilasciato dalla Provincia di Pescara;

PRESO ATTO del parere rilasciato dalla provincia di Pescara (all. 04) qualificato come *“dissenso all’approvazione del progetto per i seguenti motivi: incompatibilità con il P.T.C.P. per motivazioni sopra esposte”* e che vengono di seguito riportate:

- a) *secondo il vigente P.T.C.P. della Provincia di Pescara, l’area oggetto dell’intervento ricade in buona parte in zona “Filtro di permeabilità di secondo livello” (art. 71 N.T.A. del P.T.C.P.), che ha una funzione di limitazione di impatto e dove si svolgono le principali azioni di mantenimento e di ricucitura della trama connettiva ecologica disgregata e interrotta dagli insediamenti antropici;*
- b) *tra le competenze provinciali nei confronti dell’attività urbanistica comunale, ai sensi dell’Art. 20, comma 5 del Dlgs. 267/2000 e successive modificazioni, è ricompresa l’accertamento di compatibilità delle Varianti predisposte dai Comuni con le previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) approvato con Deliberazione di C.P. n°78 del 25.05.2001;*

CONSIDERATO che:

- il punto 2.8 delle linee guida riporta: *“l’autorizzazione unica, conforme alla determinazione motivata di conclusione positiva assunta all’esito dei lavori della conferenza di servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni ed enti coinvolti”*;
- il punto 2.9 delle linee guida riporta: *“l’autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire la rete e gli impianti di distribuzione e le opere indispensabili, in conformità al progetto approvato e nei termini ivi previsti, nonché, ove occorra, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio”*;
- il punto 2.10 delle linee guida approvate con il D.M. 20/10/2022 dispone che *“qualora necessario, l’autorizzazione unica costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico ai sensi dell’art. 52-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001”*,
- l’art. 9, comma 9-quater) del D.L. 181/2023 dispone, tra le altre cose, che *“Il rilascio dell’autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire le cabine primarie e le opere di cui al comma 9-bis in conformità al progetto approvato, comprende la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle medesime, l’eventuale dichiarazione di inamovibilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle aree interessate dalle stesse, conformemente a quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e, in caso di difformità dallo strumento urbanistico vigente, ha altresì effetto di variante urbanistica”*;
- il parere sullo strumento urbanistico di cui all’art. 89 del D.P.R. 380/2001 deve essere richiesto per gli strumenti urbanistici *“generalmente e particolareggiati prima della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio”*;

DATO ATTO che, in base alle previsioni normative sopra richiamate, non sussiste la necessità evidenziata dal Servizio Genio Civile di Pescara, di parere ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001 in relazione alla variante urbanistica, in quanto lo stesso art. 89 dispone tale necessità nel caso in cui gli strumenti urbanistici siano adottati o approvati dal Comune, mentre nel presente procedimento, per quanto disposto dal punto 2.10 delle linee guida approvate con il D.M. 20/10/2022, è l'autorizzazione unica a costituire di per sé variante allo strumento urbanistico (pertanto senza che vi siano atti da parte del Comune) e la condizione da verificare non è quella dettata dal D.P.R. 380/2001 ma esclusivamente l'espletamento del procedimento previsto dall'art. 52-quater del D.P.R. 327/2001;

DATO ATTO che le previsioni normative sopra richiamate superano in senso positivo il parere politico negativo espresso con la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Loreto Aprutino n. 21 del 24/4/2024 (all. 09, come anche confermato all'atto della riunione telematica del 24/7/2024) anche in considerazione del fatto che l'atto di indirizzo politico in termini di consenso non rientra tra gli atti di assenso da acquisire all'interno del procedimento;

DATO ATTO che le previsioni normative sopra richiamate superano la motivazione alla base del parere del comune di Loreto Aprutino (all. 08, come anche confermato all'atto della riunione telematica del 24/7/2024) in quanto la motivazione del dissenso è legata al contrasto con lo strumento urbanistico, e la presenza di un contrasto con lo strumento urbanistico viene affrontata dal già richiamato punto 2.10 delle linee guida approvate con il D.M. 20/10/2022, in base al quale è sufficiente che sia espletato il procedimento di cui all'art. 52-quater del D.P.R. 327/2001 perché il provvedimento di autorizzazione costituisca di per sé variante allo strumento urbanistico;

DATO ATTO, con riferimento al parere rilasciato dalla provincia di Pescara (all. 04) qualificato come *“dissenso all'approvazione del progetto per i seguenti motivi: incompatibilità con il P.T.C.P. per motivazioni sopra esposte”* che:

- in merito al rilievo che *“l'area oggetto dell'intervento ricade in buona parte in zona “Filtro di permeabilità di secondo livello” (art. 71 N.T.A. del P.T.C.P.), che ha una funzione di limitazione di impatto e dove si svolgono le principali azioni di mantenimento e di ricucitura della trama connettiva ecologica disgregata e interrotta dagli insediamenti antropici”*, si evidenzia che, con riferimento a tale ambito, le previsioni sono descrittive, non stabiliscono prescrizioni d'uso esplicite né elencano attività o progetti interdetti o impediti; il parere inoltre non fornisce le motivazioni del dissenso e non indica le modifiche necessarie al superamento del dissenso, dal che il parere risulta privo dei requisiti previsti dall'art. 14-bis, c. 3 della L. 241/90;
- in merito al rilievo che le Province esprimono parere ai sensi dell'art. 20 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 per l'accertamento di compatibilità delle varianti predisposte dai Comuni, detta previsione in ogni caso non si applica al procedimento in essere in quanto non si tratta di variante predisposta dal Comune ma è il provvedimento di autorizzazione a costituire di per sé variante qualora occorra, il che pertanto si verifica a conclusione con esito favorevole della conferenza dei servizi ed espletato il procedimento di cui all'art. 52-quater del D.P.R. 327/2001 (combinato disposto art. 52-quater del D.P.R. 327/2001, punto 2.10 delle linee guida approvate con il D.M. 20/10/2022 e art. 9, comma 9-quater del D.L. 181/2023);

DATO ATTO, con riferimento alla richiesta del Comune di Loreto Aprutino di sottoporre l'intervento alla valutazione d'impatto sanitario (richiesta confermata all'atto della riunione telematica del 24/7/2024, si veda il punto 3) il progetto non ricade tra quelli indicati all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

DATO ATTO, con riferimento alla richiesta del Comune di Loreto Aprutino di sottoporre l'intervento alla valutazione ambientale strategica (richiesta confermata all'atto della riunione telematica del 24/7/2024, si veda il punto 4) che non è necessario sottoporre l'intervento alla procedura di valutazione ambientale strategica ai sensi dell'art. 6, comma 12 del D.Lgs. 152/2006;

PRESO ATTO, con riguardo agli impatti dovuti ai campi elettromagnetici, che l'Arta Abruzzo nel proprio parere (all. 10) ha evidenziato che *“... l'impatto elettromagnetico dell'opera, con riferimento alla potenziale*

esposizione della popolazione al campo di induzione magnetica prodotto dalla cabina di trasformazione, è da considerarsi trascurabile” e che:

- l’intervento riguarda la realizzazione di una cabina primaria dotata di recinzione perimetrale;
- nell’elaborato tecnico denominato “27_ed-gpc-apd-cp-dj001387126-g-011 - relazione di analisi di impatto elettromagnetico (dpa)” le distanze di prima approssimazione (DPA) rilevate ricadono all’interno della recinzione della cabina primaria di nuova realizzazione;
- DPA e fascia di rispetto, per impatti dovuti ai campi elettromagnetici generati dalle cabine elettriche e stazioni primarie, in base alle previsioni del D.M. 29/5/2008 recante “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti”, par. 5.2 e segg., rientrano generalmente nei confini dell’area di pertinenza dell’impianto stesso;
- per le nuove linee elettriche, in base alle previsioni del D.M. 29/5/2008 recante “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti” (S.O. a G.U. n. 160 del 5/7/2008) le linee in MT in cavo cordato a elica, interrate o aeree, sono escluse dall’applicazione della predetta metodologia di calcolo in quanto le fasce associabili hanno ampiezza ridotta, inferiore alle distanze previste dal Decreto Interministeriale 449/88 e dal Decreto del Ministero LL.PP. 16/1/1991;

RICHIAMATA la nota prot. MIC|MIC_SABAP-CH-PE|04/04/2024|000259-P del Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara, ad oggetto “Richiesta di relazione archeologica preventiva ai sensi dell’art. 41, c. 4 del D. Lgs. 36/2023” nella quale comunica che dovrà essere attivata per l’opera in progetto la verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui al citato art. 41, c. 4 del D.Lgs. 36/2023, con le modalità ivi definite;

DATO ATTO che:

- la comunicazione della Soprintendenza ABAP per le Province di Chieti-Pescara costituisce richiesta di integrazioni pervenuta oltre il termine perentorio indicato nell’art. 3 della nota prot. n. 0100097/24 del 06/03/2024 di indizione della conferenza dei servizi;
- entro il termine perentorio stabilito nella medesima nota di indizione ai sensi e per gli effetti dell’art. 14-bis comma 2 della L. 241/90 e art. 9, comma 7 del D.L. 181/2023 non sono pervenute determinazioni da parte della Soprintendenza ABAP per le Province di Chieti-Pescara;
- la Soprintendenza ABAP per le Province di Chieti-Pescara non ha partecipato alla riunione telematica convocata con nota prot. n. 0296704/24 del 17/7/2024 e tenutasi il 24/7/2024;
- per quanto sopra, in relazione agli aspetti di tutela archeologica, in base alle previsioni dell’art. 14, comma 4, L. 241/90, la mancata comunicazione della determinazione della Soprintendenza ABAP per le Province di Chieti-Pescara entro il termine perentorio equivale ad assenso senza condizioni;

PRESO ATTO che la determinazione della Marina Militare, Comando Interregionale Marittimo Sud Taranto M_D MARSUD prot. nr. 0027149 - 24-07-2024, è pervenuta oltre il termine indicato al punto 1 della nota di convocazione della riunione telematica, risultando consegnata alla casella PEC di questo Servizio alle ore 20:39 del 24/7/2024 ma la medesima non introduce elementi di rilievo nel procedimento in quanto meramente dichiarativa rispetto alla inesistenza di elementi ostativi;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 14-bis, c. 4 L. 241/90 e s.m.i. la mancata comunicazione della determinazione entro i termini indicati, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal c. 3 del medesimo articolo, equivalgono ad assenso senza condizioni e che gli ambiti che richiedono l’adozione di provvedimenti espressi di cui alle disposizioni del diritto dell’Unione Europea non riguardano il caso di specie;

CONSIDERATO che l’art. 2, c. 8-bis della L. 241/90 stabilisce che “le determinazioni relative ai provvedimenti, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c) [...] sono inefficaci”;



RICHIAMATA la nota di ENAC prot. ENAC-ACX-24/04/2024-0058829-P (all. 10), agli atti con prot. n. 0171178/24 del 24/04/2024, con particolare riferimento ai passaggi:

Si fa riferimento alla nota prot. 52484 del 12/04/2024 di Codesta Regione relativa alla presentazione del progetto dell'impianto in oggetto per richiedere l'integrazione documentale necessaria per le valutazioni e gli adempimenti di competenza.

In proposito si ritiene doveroso sottolineare che le istanze per la valutazione di potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea non sono soggette a silenzio-assenso poiché le determinazioni sono il risultato di procedimenti complessi che riguardano la pubblica incolumità per i quali la normativa comunitaria prevede l'obbligo di emanare provvedimenti espliciti (Corte Giust. UE 28/02/1991, C-360/87), al fine di garantire effettività agli interessi tutelati. La competente Direzione di Enac potrà esprimere il proprio parere nell'ambito della conferenza di servizi in oggetto esclusivamente in seguito ad azioni svolte dal proponente con le modalità indicate nella presente ed a fronte delle successive analisi e verifiche.

Si rappresenta pertanto al Proponente che, al fine di considerare completati gli adempimenti con ENAC per quanto attiene i procedimenti autorizzatori unici, in virtù di quanto sopra illustrato, in sede di Conferenza di Servizi deve essere presentato:

- A. il nulla osta emesso da questa Direzione per iscritto facente riferimento alla pratica "MWEB" relativa all'impianto proposto;
o, in alternativa se ne ricorrono i presupposti:
- B. la asseverazione di cui al paragrafo precedente, già trasmessa alla scrivente (il sistema di protocollo ENAC invia una conferma automatica di ricezione).

La mancanza degli adempimenti sopra descritti e dettagliati ai precedenti punti A e B, equivale ad un parere negativo dell'Enac, motivato dalla impossibilità di effettuare l'istruttoria tecnica di competenza finalizzata alla tutela della sicurezza della navigazione aerea e della pubblica incolumità.

CONSIDERATO, altresì, che questo Servizio con nota n. 0191830/24 del 09/5/2024 ha dato riscontro alla nota di ENAC-ACX-24/04/2024-0058829-P nella quale in particolare:

- si è richiesto a ENAC di determinarsi rappresentando la propria posizione per iscritto o all'atto della riunione telematica prevista dall'art. 9, c. 7, lett. b) del D.L. 181/2023;
- si è informata ENAC che la determinazione motivata conclusiva della conferenza dei servizi sarebbe stata assunta entro i termini indicati nel medesimo art. 9, c. 7, lett. b) del D.L. 181/2023 evidenziando che in mancanza di riscontri si sarebbe preso atto di quanto riportato nella sopra richiamata nota;

DATO ATTO che il proponente ha inviato istanza di risposta ad ENAC con prot. E-DIS-15/05/2024-0537402, agli atti con prot. RA 0200995/24 del 16/05/2024, con la quale ha trasmesso la documentazione necessaria all'avvio dell'iter valutativo, avente ad oggetto "Trasmissione istanza di Valutazione, Modello Web e documenti progettuali depositati nella sezione "Richiesta valutazione"", al fine di considerare completati gli adempimenti necessari nei confronti di ENAC;

DATO ATTO che:

- agli atti non risultano determinazioni o nulla osta di ENAC, Direzione Territoriale Regioni Centro, riferite alla pratica di "valutazione di potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea" di interesse,
- ENAC evidenzia:
 - o che le "istanze per la valutazione di potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea non sono soggette a silenzio-assenso poiché le determinazioni sono il risultato di procedimenti complessi che riguardano la pubblica incolumità per i quali la normativa

comunitaria prevede l'obbligo di emanare provvedimenti espliciti (Corte Giust. UE 28/02/1991, C-360/87), al fine di garantire effettività agli interessi tutelati",

- *che "La mancanza degli adempimenti sopra descritti e dettagliati ai precedenti punti A e B, equivale ad un parere negativo dell'Enac, motivato dalla impossibilità di effettuare l'istruttoria tecnica di competenza finalizzata alla tutela della sicurezza della navigazione aerea e della pubblica incolumità";*

- nella riunione telematica del 24/07/2024 E-Distribuzione ha rappresentato di avere inviato istanza di risposta avente protocollo E-DIS-15/05/2024-0537402 con la quale ha trasmesso la documentazione necessaria all'avvio dell'iter valutativo al fine di considerare completati gli adempimenti necessari nei confronti di ENAC e di non aver ricevuto riscontro in merito,
- ENAC non ha partecipato alla riunione telematica convocata con nota prot. n. 0296704/24 del 17/7/2024 e tenutasi il 24/7/2024, garantendo pertanto al medesimo ente un congruo e adeguato arco temporale per la valutazione della documentazione presentata da E-Distribuzione;

e che pertanto dalla documentazione in atti il parere di ENAC Direzione Territoriale Regioni Centro prot. ENAC-ACX-24/04/2024-0058829-P si configura come atto di dissenso non superabile;

DATO ATTO che in base alle previsioni dell'art. 9, comma 7, lettera b) del D.L. 181/2023:

- l'amministrazione procede, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla convocazione della riunione telematica, all'adozione della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi;
- la riunione telematica è stata convocata per il giorno 24/7/2024 dal che deriva che il predetto termine perentorio è fissato al 3/8/2024;

RITENUTO, per tutto quanto sopra:

- di dover necessariamente procedere con l'adozione della determinazione motivata conclusiva della conferenza dei servizi;
- che l'amministrazione è nelle condizioni di poter adottare la determinazione motivata di conclusione negativa della conferenza dei servizi, con gli effetti di cui all'art. 14-quater L. 241/90 e s.m.i.;

TUTTO CIÒ ESPOSTO E CONSIDERATO

Si considerano conclusi con esito non favorevole i lavori della conferenza dei servizi indetta con nota prot. n. 0100097/24 del 06/03/2024 per i motivi indicati di seguito.

1. Il parere dell'Ente Nazionale Aviazione Civile, Direzione Territoriale Regioni Centro, prot. ENAC-ACX-24/04/2024-0058829-P (all. 10) costituisce atto di dissenso non superabile per la mancanza di una determinazione da parte di ENAC o della alternativa asseverazione da parte del proponente, in quanto le istanze per la valutazione di potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea non sono soggette a silenzio-assenso poiché le determinazioni sono il risultato di procedimenti complessi che riguardano la pubblica incolumità per i quali la normativa comunitaria prevede l'obbligo di emanare provvedimenti espliciti (Corte Giust. UE 28/02/1991, C-360/87), al fine di garantire effettività agli interessi tutelati.
2. Con la documentazione disponibile in atti non si possono considerare concluse le procedure previste dal D.P.R. 327/2001, artt. 11, 16 e 52-quater per l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità. Da ciò deriva, in base a quanto previsto dal punto 2.10 delle linee guida approvate con il D.M. 20/10/2022 (*"qualora necessario, l'autorizzazione unica costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 52-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001"*) che è impedita la costituzione dell'autorizzazione unica come "variante di per sé" allo strumento urbanistico e, di conseguenza, viene a mancare la condizione sufficiente a superare i dissensi espressi dal Comune di Loreto Aprutino (all. 08) e della Provincia di Pescara (all. 04).



La presente determinazione motivata conclusiva della conferenza dei servizi ha gli effetti di cui all'art. 14-quater L. 241/90 e s.m.i..

La presente determinazione motivata conclusiva della conferenza dei servizi vale quale comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui all'art. 10-bis della L. 241/90. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento del presente verbale, il proponente ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione di cui sopra sospende il termine di conclusione del procedimento secondo le previsioni della L. 241/90, art. 10-bis comma 1 che qui si intendono richiamate.

L'istruttore tecnico

ING. FRANCESCO FIORITTO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il responsabile del procedimento

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)



OGGETTO: E-DISTRIBUZIONE S.P.A. - AUT_49767516 CUP PNRR F18B22001860006 “CP LORETO”. Domanda di autorizzazione unica alla costruzione, manutenzione, ricostruzione, adeguamento e all’esercizio di linee e impianti elettrici aventi tensioni fino a 220.000 volt con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione della compatibilità urbanistica ai sensi del D.M. 20/10/2022, del D.L. 13/2023 e del D.L. 181/2023. Trasmissione verbale conclusivo conferenza dei servizi ex art. 14-bis, L. 241/90 e art. 9, comma 7 D.L. 181/2023.

ELENCO DESTINATARI

Ditta E-DISTRIBUZIONE SPA
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Comune di Loreto Aprutino
comune.loretoaprutino@pec.it

REGIONE ABRUZZO
(condivisioni interne)

Alle sottoelencate articolazioni

Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio – DPC032

Servizio Politica Energetica – Ufficio Risorse Estrattive del Territorio – DPC025

Servizio Foreste e Parchi – DPD021

Dipartimento Infrastrutture e Trasporti – DPE

Servizio del Genio Civile di Pescara – Uffici: Tecnico, Sismica e Demanio Idrico – DPE015

Servizio del Genio Civile di Pescara – Ufficio Espropri, Ce.Re.Mo.Co., C.R.T.A. – DPE015

Dipartimento Agricoltura - DPD

Provincia di Pescara
provincia.pescara@legalmail.it

ANAS S.p.A.
Struttura Territoriale Abruzzo e Molise
anas.abruzzo@postacert.stradeanas.it

ARTA Distretto Prov.le di Pescara
protocollo@pec.artaabruzzo.it

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale
Settore sub-distrettuale per la Regione Abruzzo
protocollo@pec.autoritadistrettoac.it

Comando Militare Esercito Abruzzo
cme_abruzzo@postacert.difesa.it

Ministero della Difesa Aeronautica Militare
Comando Scuole dell’A.M. 3^a Regione Aerea
Reparto Territorio e Patrimonio
aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it

Ministero delle Imprese e del Made in Italy
DGSCERP – Div. XVIII – Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo



dgscerp.div18.isplza@pec.mise.gov.it

Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali
ansfisa@pec.ansfisa.gov.it

SNAM - Distretto Sud Orientale
Centro di Vasto
centrovasto@pec.snamretegas.it

Consorzio di Bonifica Centro
consorziocentro@pec.bonificacentro.it

Società Intercomunale Gas S.p.A.
sigspaamministrazione@postecert.it

A.C.A. S.p.a.
aca.pescara@pec.it

Ente Regionale Servizio Idrico
protocollo@pec.ersi-abruzzo.it

Ministero della Cultura
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Province di Chieti e Pescara
sabap-ch-pe@pec.cultura.gov.it

ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile
protocollo@pec.enac.gov.it

ENAV - Ente Nazionale per l'Assistenza al Volo
protocollogenerale@pec.enav.it

Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Abruzzo e Molise
dre_abruzzomolise@pcc.agenziademanio.it

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Infrastrutture e sicurezza - UNMIG
unmig.roma@pec.mase.gov.it

Comando Militare Marittimo di Ancona
quartgenmancona@postacert.difesa.it

Comando Interregionale Marittimo Sud Taranto
marina.sud@postacert.difesa.it

A.S.L. di Pescara
protocollo.aslpe@pec.it

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pescara
com.pescara@cert.vigilfuoco.it